

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 745

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato ENRICO COSTA

Modifica all’articolo 159 e abrogazione dell’articolo 161-*bis* del codice penale in materia di prescrizione

Presentata il 29 dicembre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — L’istituto della prescrizione del reato trova la propria *ratio* nell’esigenza di garantire un effettivo diritto di difesa all’imputato.

In linea con quanto previsto in materia di equo processo dall’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo nonché dall’articolo 11 della nostra Costituzione, viene in rilievo l’esigenza di garantire il rispetto dei principi costituzionali di presunzione d’innocenza, di funzione rieducativa della pena e di ragionevole durata del processo.

Come noto, la legge 9 gennaio 2019, n. 3, cosiddetta « legge spazzacorrotti », ha completamente smantellato la disciplina della prescrizione sostanziale del reato prevista dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, cosiddetta « riforma Orlando », delineando un sistema dai più denominato « fine processo mai ».

La riforma è stata introdotta nonostante le statistiche del Ministero della giustizia

mostrino da decenni che al deposito della sentenza di primo grado sono già maturate tra il 70 e il 75 per cento delle prescrizioni a causa della durata irragionevole delle indagini e dell’inizio sistemicamente tardivo dei processi; un’anomalia incivile che rende l’imputato prigioniero di una inefficienza a lui non imputabile.

Su tali criticità è in parte intervenuta la legge 27 settembre 2021, n. 134, ossia la cosiddetta « riforma Cartabia », recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

La riforma Cartabia, tuttavia, non ha modificato il principio di sospensione del corso della prescrizione sostanziale dopo la sentenza di primo grado fissato dalla riforma Bonafede, configurando piuttosto un’ipotesi di improcedibilità in appello; pur dovendosi apprezzare la scelta di ovviare alle macroscopiche criticità derivanti dalla

cosiddetta « legge spazzacorrotti », non può non rilevarsi la necessità di ripristinare, in un quadro di coerenza sistematica, la precedente disciplina della prescrizione sostanziale, come disciplinata dalla legge Orlando, in tutti i gradi di giudizio.

L'allungamento dei tempi processuali infatti non solo collide con gli obiettivi del

Piano nazionale di ripresa e resilienza che, al contrario, ne impongono una significativa riduzione, ma si pone altresì in aperto contrasto con i principi costituzionali di presunzione d'innocenza, di funzione rieducativa della pena e di ragionevole durata del processo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Modifica all'articolo 159 del codice penale)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 159 del codice penale sono inseriti i seguenti:

« Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:

1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;

2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.

I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale.

Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente ».

Art. 2.

(Abrogazione dell'articolo 161-bis del codice penale)

1. L'articolo 161-bis del codice penale è abrogato.



19PDL0018380